N.RG 1291 / 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FORLÌ

Sezione Civile

Il Giudice di Pace di FORLÌ, Dott. ADELE LINGUANTI**,** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. n. 1291 / 2026

vertente tra

[redacted] - Avv. [redacted]

-RICORRENTE-OPPONENTE-

contro

[redacted] (CF [redacted]) – Avv. MATTEO PAVANETTO

-RESISTENTE-OPPOSTA-

IN PUNTO A:

Opposizione a precetto

Causa assegnata a sentenza all'udienza del 24 settembre 2026 sulle seguenti

conclusioni

Per parte opponente: "*Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa,*

- previo accertamento di intervenuta compensazione legale - ovvero, in subordine, operando compensazione giudiziale - tra il residuo credito per compensi legali vantato

Firmato Da: ADELE LINGUANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b462a3cf6c841b8

dalla Sig.ra [redacted] ed il controcredito vantato dal Sig. [redacted], così come descritto in narrativa e provato con la documentazione prodotta,
- dichiarare la nullità o comunque l'inefficacia dell'atto di precetto dd. 29/1/2026 notificato in data 19/2/2026 al Sig. [redacted] (doc. 1) per l'intera somma indicata ovvero per la somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito del presente procedimento. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, oltre accessori come per legge.
Per parte opposta: *"Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, nel merito, per tutte le motivazioni dedotte in narrativa, in via principale dichiarare inammissibile l'opposizione proposta dal Sig. [redacted] in quanto fondata su fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale; in via subordinata, piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione in quanto integralmente infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare il pieno diritto della Sig.ra [redacted] a procedere ad esecuzione forzata per l'intero importo precettato. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario."*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso e pedissequo decreto fissazione udienza ritualmente notificati, [redacted] ha proposto opposizione, ex art. 615 c.p.c, nei confronti dell'atto di precetto notificatogli in data 19 febbraio 2026, con il quale [redacted] gli ha intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.946,98, per il pagamento di spese legali liquidate nel titolo giudiziario azionato, costituito dalla sentenza n. 775/2025 emessa dal Tribunale di Forlì, nell'ambito del giudizio promosso dalla [redacted], al termine della relazione sentimentale

Con tale sentenza il Tribunale di Forlì ha disposto a carico del [redacted] l'obbligo di corrispondere un assegno mensile dell'importo di € 150,00 per il mantenimento del figlio minore, rivalutabile annualmente, nonché il 50% delle spese straordinarie. Il

Firmato Da: ADELE LINGUANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b462a3cf6c841b8

Tribunale ha poi compensato al 50% le spese di lite, liquidate per l'intero in € 3.809,00 oltre spese accessorie, e condannato il Fabbri per il residuo 50%.

Nell'atto introduttivo l'opponente non ha espressamente contestato la fondatezza della pretesa, deducendo piuttosto di essere a sua volta creditore, nei confronti della [redacted], della somma di € 2.100,00, versata in eccedenza a titolo di mantenimento del figlio negli anni precedenti la pronuncia (aveva infatti versato la somma di € 250,00 mensili). Sosteneva, pertanto la compensabilità del proprio credito con quello azionato mediante il precetto opposto. Egli aveva in effetti già operato la compensazione, versando *ante causam* alla [redacted] la minor somma di € 1.028,89.

L'opponente chiedeva pertanto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e l'accertamento dell'avvenuta compensazione fra il residuo credito per i compensi legali vantati dalla [redacted] ed il controcredito vantato.

L'istanza di sospensione veniva respinta con il decreto di fissazione dell'udienza.

Costituitasi in giudizio, l'opposta contestava integralmente le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Assumeva in particolare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione, in quanto il preteso controcredito sarebbe sorto in epoca antecedente la pronuncia giudiziale ed in ogni caso il credito, per la sua natura, non era compensabile.

La causa veniva istruita esclusivamente con l'acquisizione della documentazione prodotta.

All'udienza del 24 settembre 2026, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

Firmato Da: ADELE LINGUANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b462a3cf6c841b8

L’opposizione è infondata.

Nella presente opposizione a precetto va in primo luogo esaminata la questione dell'inammissibilità dell'eccezione di compensazione, avente ad oggetto crediti di natura alimentare o para-alimentare come quelli per il mantenimento della prole, essendo noto che in materia di crediti alimentari o ad essi assimilabili vige il divieto di compensazione (art. 447 e 1246, n. 5, c.c.).

Con il proprio atto di opposizione, l’opponente ha chiesto che venisse disposta la compensazione delle somme indicate nell’atto di precetto impugnato, con il maggior credito vantato nei confronti dell’ex compagna per quanto versato negli anni per il mantenimento del figlio minore, in eccedenza a quanto stabilito dal Tribunale di Forlì.

Va opportunamente ricordato che l'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, nonostante abbia un contenuto più ampio del diritto agli alimenti, è posto pur sempre a tutela di un bisogno fondamentale della persona, e gli si riconosce carattere sostanzialmente alimentare, dal quale deriva l'applicabilità, in via analogica, del divieto di compensazione.

Come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, “*Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell'assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l'ex moglie e le figlie)*.” (Cass. Civ. n. 11689/2018; n. 23569/2016).

Firmato Da: ADELE LINGUANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b462a3cf6c841b8

Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, quindi, non può essere oggetto di compensazione l'assegno di mantenimento spettante ai figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti e ciò per la semplice ragione non solo che il genitore non può disporre di un credito non proprio, ma anche per la natura sostanzialmente alimentare dell'obbligo di mantenimento gravante sui genitori in favore della prole.

Per quanto sopra chiarito, l'opponente non può legittimamente invocare la compensazione del credito asseritamente vantato nei confronti dell'opposta, con il pagamento delle spese di lite dovute per la soccombenza nel giudizio di regolamentazione della responsabilità genitoriale.

Per tutte le ragioni esposte, la domanda risulta infondata e l'opposizione va per l'effetto respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta l'opposizione proposta da [redacted];
- Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 930,00 (di cui € 200,00 per fase studio, € 250,00 per fase introduttiva, € 180,00 per fase istruttoria-documentale, € 300,00 per fase decisionale) oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in FORLÌ il 28-10-2026

Il Giudice di Pace
Dott. ADELE LINGUANTI

Firmato Da: ADELE LINGUANTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5b462a3cf6c841b8